



**MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE**  
**Verbale di Assemblea Straordinaria**

Il giorno 10 del mese di Giugno dell'anno 2011 alle ore 15.00  
in Latina (LT), presso la sede sociale dell'Associazione,  
in Via Epicuro 23, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Onlus: "Mom&Woman" convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modificazioni e aggiornamento dello Statuto Sociale per adeguamento all'art 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni;
- 2) Approvazione del testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata per richiesta di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus;
- 3) Adeguamento dell'Atto Costitutivo alle modifiche statutarie effettuate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione, la Dr.ssa Marzia Del Prete la quale chiama alla funzione di Segretario il Sig. Alessandro Gazzillo.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente espone le modifiche statutarie che ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, allo scopo di uniformare lo Statuto alle attuali norme legislative nazionali e regionali in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Al termine l'Assemblea, con voto unanime, delibera di apportare le modifiche statutarie ed approva, sempre con voto unanime e dopo che ne è stata data integrale lettura, il nuovo Statuto Sociale aggiornato, il quale, allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

In ossequio alla volontà dei presenti, il presente atto e l'allegato statuto vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nessuno chiede la parola e pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 17.00.

Fatto, letto ed approvato.

Latina, 10/06/2011

Il Segretario

Il Presidente



AMMINISTRAZIONE DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA  
Allegato all'atto n. 47- GIU - 2011  
N. 5903

IL DIRETTORE U.T. LATINA  
COSTANTINO POLICOLA



**STATUTO**  
**Associazione Mom&Woman Onlus**

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art. 1**  
**COSTITUZIONE**

1. - E' costituita, a Latina il 05/03/2011, l'associazione denominata "Mom&Woman Onlus" (disciplinata dagli articoli 36 e ss. codice civile). Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi. L'organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto dell'art.10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
3. - L'associazione è presente sull'intero territorio dello Stato tramite le delegazioni regionali, sarà retta oltre che dalle norme previste dal presente Statuto, da quelle di legge in materia, nonché dal Regolamento per gli associati, che potrà essere emanato secondo quanto stabilito al successivo articolo 14.
4. - L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 2**  
**SEDE**

1. - La sede legale dell'Associazione è stabilita in Latina. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali o rappresentanze in ogni parte d'Italia e dei Paesi della comunità europea.

**Art. 3**  
**SCOPI E FINALITA'**

Mom&Woman Onlus è un'organizzazione apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale. Mom&Woman Onlus opera per la tutela dei diritti civili di donne e mamme svantaggiate sotto il profilo economico, sociale, assistenziale o di qualunque altro genere, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione Italiana.

L'associazione nasce come organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante per lo studio, la ricerca, la promozione, la realizzazione, il sostentamento di iniziative a favore della donna e della famiglia in Italia e all'estero, che mirano alla riduzione e rimozione di ogni tipo di discriminazione, svantaggio o pregiudizio a carico di donne soprattutto se mamme. Mom&Woman Onlus intende tutelare la vita e la salute della donna in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla maternità e alla nascita, fornendo gratuitamente assistenza medica verso target di donne e mamme svantaggiate (es donne con problemi economici, donne vittime di violenza familiare, extracomunitarie, prostitute, detenute ecc). Sostiene con le sue attività tutte le mamme che a seguito di una gravidanza hanno perso il lavoro e si sono trovate a vivere situazioni di mobbing, e tutte le donne che sono state vittime di discriminazione e soprusi sul posto di lavoro.

Mom&Woman Onlus persegue la tutela della salute psico-fisica della donna nell'ambito familiare e tende a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono il pieno sviluppo nella famiglia e nel lavoro. A tal proposito Mom&Woman Onlus si propone di fornire servizi di conciliazione famiglia-lavoro per donne e mamme svantaggiate dal punto di vista economico, sociale ed assistenziale.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione, nel rispetto dei limiti del D. Lgs. 460/1997, intende:

1. sensibilizzare l'opinione pubblica negli ambiti di competenza anche attraverso i diversi mezzi di informazione e comunicazione;
2. promuovere giornate di prevenzione e fornire assistenza ginecologica e/o pediatrica e/o psicologica con personale medico;
3. formulare e proporre progetti educativi tematici a scuole e privati (che parlino di parità e di non discriminazione).

*Handwritten signature: HANZ WELCH*



4. promuovere servizi di ascolto, consulenza e formazione diretti a donne svantaggiate per lo sviluppo della loro professionalità ed imprenditorialità;
5. dare nuova formazione a donne che hanno perso o rinunciato al lavoro, in particolar modo se a causa della maternità, al fine di reinserirle nel mercato del lavoro;
6. istituire uno sportello di lavoro al femminile, per rioccupare donne e mamme senza lavoro;
7. fornire aiuto e supporto nella conciliazione dei carichi famiglia-lavoro attraverso la promozione di nidi famiglia e/o asili nido e servizi affini;
8. promuovere seminari, manifestazioni e convegni a sostegno e promozione del talento delle donne e delle iniziative dell'associazione;
9. promuovere progetti di solidarietà nazionale ed internazionale a favore della donna e della famiglia;
10. produrre beni o servizi al fine di finanziare le proprie attività benefiche e sociali;
11. essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una significativa presenza della donna soprattutto se mamma negli organi decisionali presso i poteri pubblici e privati affinché non ci sia discriminazione di genere;
12. collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo di iniziative a favore della donna e della famiglia;
13. promuovere la formazione professionale dei soci, nonché di terzi. Le prestazioni ai terzi saranno rese secondo le modalità contenute nel successivo art. 18;
14. promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale ed internazionale con Associazioni aventi scopi e attività analoghe o affini.
15. realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione regionale, nazionale ed internazionale;
16. mantenere con tutte le Delegazioni Regionali uno stretto rapporto al fine di creare le premesse per uno scambio proficuo di opinioni ed informazioni sia in ambito nazionale che internazionale;
17. coordinare l'attività di tutta l'organizzazione periferica affinché le deliberazioni assunte siano in conformità allo Statuto ed al Regolamento;
18. svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa ai propri scopi istituzionali.

*beni*

**Titolo II  
SOCI  
Art. 4**

**CATEGORIE DI SOCI**

1. - Sono stabilite le seguenti categorie di Soci:
  - Soci associazione (Fondatori e Ordinari)
  - Collaboratori e Sostenitori

2. - Nell'Associazione si distinguono 2 categorie di soci: i soci Fondatori ed i soci Ordinari. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono soci ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e può, a sua discrezione, accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata o di persone fisiche. I soci - in regola con il pagamento delle quote associative- hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. I soci, entro il 31 Dicembre di ogni anno, devono versare la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione. La quota sociale è intrasmissibile ed intrasferibile.

**3. - Collaboratori e sostenitori**

Sono collaboratori gli enti, le istituzioni o le persone fisiche che, collaborino sul territorio al conseguimento dei fini dell'Associazione. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente nelle attività dell'Associazione, indipendentemente dalla corresponsione di un contributo finanziario.

*Shade*

4. - Ogni socio, collaboratore o sostenitore ha l'obbligo di:
- attenersi all'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo nonché dai regolamenti associativi;
  - astenersi da atti che possano nuocere al buon funzionamento dell'Associazione o ledere il buon nome.

L'inosservanza di tali obblighi dà titolo al provvedimento di esclusione nei confronti del socio, collaboratore o sostenitore che trasgredisca.

**Art. 5**  
**QUOTA ASSOCIATIVA**

1. - I Soci Fondatori non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

**Art. 6**  
**PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

1. - La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo i casi in cui venga meno la qualifica di Socio per:
- dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto con data certa alla Presidente dell'associazione entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo;
  - espulsione per gravi motivi di ordine morale o di violazione del presente Statuto o dei regolamenti per conto del Consiglio Direttivo.

**Art. 7**  
**DIRITTO DI VOTO**

1. - Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.  
2. - La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione.  
E' esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.  
3. - Ogni socio, qualunque sia il suo rapporto con l'Associazione, ha diritto ad un voto singolo deliberativo solo se è in regola con il pagamento della quota associativa.

**Titolo III**  
**ORGANI E CARICHE**

**Art. 8**  
**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. - Gli organi nazionali dell'associazione nazionale sono:
- a. la Presidente Nazionale
  - b. il Consiglio Direttivo Nazionale
  - c. il Comitato Scientifico Nazionale
  - d. Assemblea Nazionale
  - e. Delegazioni Regionali, nelle persone dei delegati regionali

Gli organi sociali ed eventuali successivi collegi di controllo e garanzia, hanno durata di 5 anni e possono essere riconfermati. E' vietata comunque, la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori ai limiti imposti dal d.lgs 460/97 e discipline esplicative conseguenti.

**Art. 9**  
**REQUISITI PER CARICHE ASSOCIATIVE**

1. - Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
- che siano in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea Elettiva;
  - che non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
  - per i quali non siano in corso provvedimenti di espulsione o esclusione;
  - che abbiano un'anzianità associativa di almeno cinque anni effettivi,
  - che possiedano, al momento della candidatura dei requisiti di cui al precedente articolo 4, secondo comma.

*16.04.2014*

*16.04.2014*

**Titolo IV  
ORGANI REGIONALI**

**Art. 10  
DELEGAZIONI REGIONALI**

1. - L'Associazione può avere Delegazioni in ogni regione d'Italia.
2. - L'organo delle Delegazioni Regionali dell'Associazione è rappresentato dai Delegati Regionali. Il delegato regionale è socio, un sostenitore o collaboratore dell'Associazione.

**Art. 11  
DELEGATO REGIONALE**

**1 DELEGATO REGIONALE - Nomina e durata**

1. Il delegato regionale dura in carica cinque anni, è nominato dalla Presidente Nazionale.

**2 - DELEGATO REGIONALE - Poteri**

1. - Il Delegato Regionale opera a livello territoriale per conto dell'Associazione e quindi riporta alla Presidente ed al Consiglio Direttivo prima di intraprendere qualsiasi azione; in tale ambito:

- rappresenta Mom&Woman Onlus ai fini associativi e non negoziali,
- opera sulla base di specifiche deleghe conferite dall'Associazione,
- cura i rapporti e le relazioni con le Amministrazioni Pubbliche e con altre associazioni ed enti a livello locale,
- coordina l'attività e le iniziative dell'Associazione a livello territoriale, nel rispetto degli scopi statutari e degli indirizzi formulati dagli organi nazionali.

**Titolo V  
ORGANI NAZIONALI**

**Art. 12**

1. - Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

- la Presidente Nazionale
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- il Comitato Scientifico Nazionale
- Assemblea Nazionale

**Art. 13  
PRESIDENTE NAZIONALE**

**1 - La Presidente Nazionale - Nomina e durata**

1. - La Presidente Nazionale è eletta dal Consiglio Direttivo, tra i componenti a maggioranza dei voti.

**2 - La Presidente Nazionale - Poteri**

1. - La Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, nonché presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi anche in giudizio. Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. E' autorizzata ad eseguire incassi e accettazioni di donazione di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; l'apertura o chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziarie ed amministrativa.

La Presidente coordina l'attività dell'Associazione e presiede alla realizzazione, secondo modalità, forme e tempi ritenuti opportuni, degli obiettivi indicati e dei programmi approvati dagli Organi Sociali. Sovrintende all'attività sociale in ogni settore, vigila inoltre sugli Organi dell'Associazione e provvede affinché venga osservata la disciplina sociale. Sovrintende, dunque, all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

2. - La Presidente Nazionale può delegare se lo ritiene necessario, di volta in volta o in via permanente, i propri poteri di amministrazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

*h. a. h. f. m.*

*h. a. h. f. m.*



- 3- Alla Presidente Nazionale compete la nomina del Vice Presidente.
- 4- Alla Presidente Nazionale spetta l'accettazione delle candidature al Comitato Scientifico; l'organo che presiede, indirizza e coordina per una corretta esecuzione dei programmi associativi formulati dal Consiglio Direttivo.
- 4- Alla Presidente Nazionale spetta l'obbligo di firma per stanziare qualsiasi forma di denaro a titolo di rimborso o a favore di terzi, nonché il potere di concludere contratti in nome e per conto dell'Associazione.
- 5- Alla Presidente Nazionale spetta l'eventuale assunzione per conto dell'associazione di lavoratori dipendenti.
- 6- Alla Presidente Nazionale spetta dare notorietà delle attività dell'Associazione, tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.

### **3 - La Presidente Nazionale - Assenza**

1. - In caso di assenza temporanea o definitiva della Presidente Nazionale le sue funzioni verranno assunte dal Vicepresidente nominato.

## **Art. 14**

### **Consiglio DIRETTIVO NAZIONALE**

#### **1 - Il Consiglio Direttivo Nazionale - Composizione**

1. - Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione è presieduto dalla Presidente Nazionale. E' eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti. Resta in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. I consiglieri prestano la loro attività gratuitamente salvo diversa deliberazione dell'assemblea e sono rieleggibili.

2.- Il primo Consiglio Direttivo viene nominato direttamente in sede di atto costitutivo comprese le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

#### **2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale - Funzionamento**

1. - Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà riunirsi almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. La convocazione può avvenire su iniziativa della Presidente Nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti, oppure su esplicita richiesta del Revisore o collegio dei Revisori qualora esistente (entro 20 gg dalla richiesta).

Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere convocato mediante lettera raccomandata, fax o email da inviarsi al domicilio dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione.

2. - Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei membri in carica, salvo maggioranze superiori previste dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto della Presidente.

3. - In assenza di formalità di convocazione, le riunioni si considerano valide con la presenza effettiva di tutti i membri in carica.

4. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è palese.

5.- Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di riunioni effettuate con strumenti informatici, gli esiti saranno trascritti nel registro dal Segretario e fatta valere la firma elettronica.

6. - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; la Presidente deve convocare con urgenza l'assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo. I vecchi consiglieri nel frattempo rimangono in carica per la sola gestione ordinaria.

#### **3- Il Consiglio Direttivo Nazionale - Compiti**

1.- Il consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti e facoltà:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli previsti nelle competenze assembleari;
- formulare i programmi associativi e le relative pianificazioni progettuali (strategica e finanziaria);
- nominare Commissioni di lavoro;
- controllare la compatibilità dello stato di avanzamento dei progetti in essere con le pianificazioni formulate;
- controllare e approvare i conti preventivi e consuntivi nazionali;

*ben l'ha*

*Montal*



- tenere aggiornati i libri dell'Associazione;
- nominare e provvedere a convocare le delegazioni Regionali predisponendo l'ordine del giorno;
- assumere, in casi di urgenza, le decisioni di competenza delle Delegazioni Regionali;
- redigere il progetto di rendiconto annuale e/o il bilancio di esercizio;
- redigere il progetto di Regolamento (Codice Etico e Codice di Comportamento) dell'Associazione da sottoporre a tutti i soci, ai collaboratori e ai sostenitori;
- tenere la tesoreria dell'associazione;
- favorire l'espansione e la affermazione della Associazione con una opportuna propaganda;
- tenere aggiornati periodicamente i soci sull'andamento dell'Associazione ed informarli sulle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- decidere sull'eventuale espulsione di soci, collaboratori o sostenitori per gravi motivi di ordine morale o di violazione del presente Statuto e/o dei Regolamenti associativi.

#### Art. 15

#### Comitato Scientifico ed Assemblea Nazionale

##### 1 - Il Comitato Scientifico - Composizione

1. - Il Comitato scientifico Nazionale è composto da:

- la Presidente Nazionale, che lo indirizza, lo presiede e ne fa parte;
- alcuni tra collaboratori, sostenitori e soci che per qualifiche e professionalità possono dare esecuzione ai programmi associativi

##### 2 - Il Comitato Scientifico - Funzionamento

1. - La convocazione del Comitato Scientifico può avvenire su iniziativa della Presidente Nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno. I membri del Comitato Scientifico eseguono i programmi associativi formulati in seno al Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, secondo gli indirizzi della Presidente Nazionale che è a garanzia della loro corretta esecuzione nel rispetto delle pianificazioni (strategica e finanziaria) elaborate. Possono farlo individualmente o su commissioni di lavoro nominate dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico dovrà essere convocato mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio degli associati almeno sette giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione. Gli aspiranti membri del comitato scientifico dovranno fare apposita domanda da far pervenire a mano, via email o fax o raccomandata alla Presidente Nazionale e lo saranno solo previa accettazione via fax o email o raccomandata da parte della Presidente Nazionale.

##### 3 - Il Comitato Scientifico - Compiti

1. - Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti e facoltà:

- a. dare esecuzione ai programmi associativi affinché si tenda ad una maggiore affermazione e notorietà dell'Associazione ed al reale inserimento della stessa negli organismi pubblici e settoriali, per contribuire alla risoluzione dei problemi, con particolare riguardo alla posizione delle donne e delle mamme nella società;
- b. presentare SAL (stato avanzamento lavori) periodici di tutti i progetti in essere al Consiglio Direttivo al fine di valutare che la reale esecuzione dei progetti sia in linea con la strategia, i tempi e i costi previsti dalle pianificazioni da questo formulate

##### 4 - Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria

1. - L'Assemblea viene convocata per:

- Approvare la relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo dell'anno precedente)
- Approvare i programmi associativi e regolamenti;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Possibilità di eleggere un Revisore ovvero un collegio dei Revisori (obbligatorietà se sussistono i requisiti previsti dalla legge), a controllo della gestione patrimoniale e finanziaria.

La convocazione può avvenire su iniziativa della Presidente Nazionale o di chi ne fa le veci.

*Scrittura a mano: S. C. C. C.*

*Scrittura a mano: S. C. C. C.*

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi al domicilio dei soci almeno sette giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà essere prevista una seconda convocazione. La stessa assemblea potrà essere tenuta mediante strumenti informatici o mediatici, secondo le modalità previste in apposito regolamento, per permettere la partecipazione attiva di tutti gli associati.  
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci.

2. - L'Assemblea Ordinaria si considera regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 dei soci in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Soci presenti in proprio o per delega.

3. - L'Assemblea Ordinaria delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole del 2/3 dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

Restano salvi eventuali quorum deliberativi superiori previsti dal presente Statuto.

4. - Il voto, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è palese.

5. - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto o di Scioglimento e liquidazione dell'organizzazione. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richiesti le maggioranze del 3/4.

#### **Titolo VI TESORERIA - PATRIMONIO**

##### **Art. 16**

#### **UTILI O AVANZI DI GESTIONE E BILANCIO**

1. - Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Tesoreria Nazionale saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.

E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.- Il bilancio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il Bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 Aprile. Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Revisore o del collegio dei Revisori se istituito, almeno 30 giorni prima. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

##### **Art. 17**

#### **TESORERIA NAZIONALE**

1. - La Tesoreria Nazionale, nominata e presieduta dalla Presidente Nazionale che redige, unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il progetto di rendiconto annuale dell'Associazione. Alla presidente Nazionale spetta se lo ritiene opportuno la nomina di un Tesoriere. Nella redazione del suddetto progetto dovranno essere altresì considerati i rendiconti delle Tesoriere di Delegazione.

Il progetto di rendiconto sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria Nazionale.

##### **Art. 18**

#### **PATRIMONIO - DONAZIONI - CONTRIBUTI - SOVVENZIONI PRESTAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE**

1.- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

*ben h*

*l'...*





- Beni mobili o immobili, che diverranno di proprietà dell'associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate sono costituite:

dalle quote dei soci;

- da donazioni, eredità o legati;
- dai versamenti volontari dei soci;
- dai contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti Pubblici o privati;
- da proventi di sottoscrizioni pubbliche o private, manifestazioni ed altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall'associazione e raccolte fondi occasionali
- dalle entrate relative all'attività istituzionale
- da ogni altra entrata prevista dal D.Lgs. 460 del 97.

L'associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse. L'associazione può compiere ogni atto ed operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, che a giudizio del Consiglio Direttivo, siano utili al conseguimento degli scopi associativi. A tali finalità potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni, ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L'associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

2. - Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto e, se di competenza di una specifica Delegazione regionale, dovranno essere assegnate, previa approvazione del Comitato Direttivo Nazionale, alla Delegazione stessa.

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuati anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 108, comma 2 - bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

3. - La promozione e l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari saranno effettuate in aderenza ai principi statuari con la partecipazione dei soci, gratuitamente o eventualmente dietro pagamento di quote supplementari, contributi straordinari o corrispettivi specifici da parte dei soci stessi in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Potranno altresì essere rese eventuali prestazioni di servizi a terzi, diverse da quelle di cui all'art. 2195 del codice civile, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza una specifica organizzazione, gratuitamente o verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 1 dell'art. 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

4. - La promozione e/o l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione professionale saranno effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Le stesse prestazioni didattiche, trattandosi di prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 2195 del codice civile, potranno essere rese anche a terzi, in conformità a quanto previsto dal precedente comma 3.

5. - Le pubblicazioni dell'associazione sono distribuite ai soci. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci, in

*be-bi*  
*MARCO*

conformità alle finalità istituzionali, a norma dell'art.111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

6. - L'attività informativa è resa, in diretta attuazione degli scopi statutari, tramite le strutture istituzionali dell'Associazione, senza che sia costituita un'organizzazione distinta da quella dell'Associazione stessa.



*Handwritten signature or text on the right margin, partially cut off.*

**Titolo VII  
DISPOSIZIONI GENERALI  
Art. 19  
COLLEGIO ARBITRALE**

1. - Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio insindacabile di un Collegio Arbitrale.  
Tale Collegio dovrà essere nominato dal Consiglio Nazionale su istanza delle parti interessate solo nei casi di controversia e decadrà automaticamente al momento della pronuncia del lodo.  
Il Collegio sarà composto da tre membri effettivi, anche non soci dell'Associazione, purché qualificati per la materia del contendere, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. - Non potranno essere chiamate a far parte del Collegio Arbitrale Soci che ricoprono cariche nell'Associazione.
3. - Il lodo non sarà impugnabile e stabilirà altresì su chi competono le eventuali spese del Collegio.

**Art.20  
SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE**

1. - Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria una delibera assunta dall'Assemblea straordinaria alla quale siano presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 4/5 dei soci effettivi. Le deliberazioni saranno valide con i 2/3 dei voti dei presenti, i quali decideranno anche per la destinazione del patrimonio.
2. - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 21  
REGOLAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE**

1. - All'Assemblea Ordinaria Nazionale compete l'approvazione dei Regolamenti della Associazione, in conformità alle norme di legge e di Statuto.

**Art. 22  
RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

1. - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile che regolano le associazioni.

**Art. 23  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. - Il presente Statuto entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.  
Restano valide, fino alla scadenza dei rispettivi mandati, le cariche associative in essere al momento dell'approvazione, anche se in contrasto con le norme contenute nel presente Statuto.

*Ambr*

*Chorale*